



Ente di gestione
delle aree protette dei
Parchi Reali

Sede legale: viale C. Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale (TO) – tel. 011 4993311
Sede operativa di Stupinigi: viale Torino 4, (fraz. Stupinigi) – 10042 Nichelino (TO) – tel. 011 3587575
partita IVA e codice fiscale 01699930010
<http://www.parchireali.gov.it> – email: protocollo@parchireali.to.it – parchireali@legalmail.it

**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto dei
"LAVORI DI RIPRISTINO SITUAZIONI DI DISSESTO E MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA
NELL'AREA REGIONALE DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA".
CUP I28E23000010009 - CIG B2A5246B4F**

LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI PROCEDURA

Codesto rispettabile operatore economico, selezionato in data 29.08.2024 a seguito dell'espletamento di apposita indagine di mercato, fermi restando i requisiti di ammissibilità, **è invitato a partecipare alla procedura negoziata** in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente **Lettera di invito, composta da n. 25 (venticinque) pagine compresa la presente**, e dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

La procedura di gara verrà effettuata in modalità telematica sul Sistema Telematico SINTEL E-PROCUREMENT Regione Lombardia. P.I. 12874720159 – raggiungibile tramite l'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel..>

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento **"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento ancorché non materialmente allegato.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione *Acquisti per la PA | E-procurement | Strumenti di supporto* "Guide per le imprese" e "Domande Frequenti per le Imprese".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 19, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Si precisa che, in relazione alle presente procedura di affidamento ed al relativo contratto:

- poiché finanziato con fondi strutturali europei, si applicano, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del Codice, le disposizioni di cui al D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, al D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 41/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- poiché trattasi di intervento concernente beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" si applicano le specifiche disposizioni in materia di cui agli artt. 132 e 133 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato II.18 del medesimo decreto, per quanto applicabili alle opere in progetto.

Venaria Reale, 30.08.2024

Il Direttore
Dott.ssa Stefania GRELLA
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1. La piattaforma telematica di negoziazione	3
1.2. Dotazioni tecniche	4
1.3. Identificazione	4
2. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. Documentazione di procedura	5
2.2. Chiarimenti	5
2.3. Comunicazioni	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
3.1. Durata	7
3.2. Revisione prezzi	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1. Requisiti di idoneità professionale	10
6.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economico e finanziaria	11
6.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 11	
6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	12
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO	12
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	13
10. GARANZIA PROVVISORIA	13
11. SOPRALLUOGO	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
13.1. Regole per la presentazione dell'offerta	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura	16
15.2. DGUE	18
15.3. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019	19
15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	19
16. OFFERTA ECONOMICA	20
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	21
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	21
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
20. LETTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	21
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	22
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	22
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	25
25. ACCESSO AGLI ATTI	25
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 26.07.2024 questa Amministrazione (di seguito anche "Ente" o "Stazione Appaltante") ha deciso di affidare i **"LAVORI DI RIPRISTINO SITUAZIONI DI DISSESTO E MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA NELL'AREA REGIONALE DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA"** con procedura negoziata senza bando previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice") in conformità, per quanto applicabili, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi relativi a:

- "Affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni" adottati con [DM 7 febbraio 2023](#);
- "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" adottati con [DM 23 giugno 2022 n. 256](#);
- "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde" adottati con [DM n. 63 del 10 marzo 2020](#);

come meglio dettagliati nella documentazione progettuale allegata ed in particolare nell'*Elaborato 04_Relazione di applicazione principi CAM e DNSH*.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma e-procurement ARIA-SINTEL - accessibile all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>.

L'affidamento avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo come meglio specificato agli artt. 17 e 21.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi a decorrere dalla data di trasmissione della lettera invito a norma del comma 2, lettera d), dell'Allegato I.3 al Codice.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è il Parco naturale La Mandria, comuni di Druento e Venaria Reale (TO).

codice NUTS: ITC11 Torino

CUP I28E23000010009

CIG B2A5246B4F

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Claudio MASCIAVE', Responsabile dell'Area Ambiente, (tel. 011.4993309 – e-mail: claudio.masciave@parchireali.to.it).

Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il Dott. Fulvio Anselmo, Studio Anselmo Associati, C.F./P.IVA 08798520014.

L'appalto è finanziato con fondi PR FESR 2021/2027 - BANDO "Interventi di sistemazione idrogeologica di situazioni di dissesto in ambito montano, collinare e ripariale, finalizzati anche alla resilienza dei territori" (Priorità II Transizione ecologica e resilienza. Obiettivo specifico 2.4 - "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, tenendo conto degli approcci ecosistemici" – Azione II.2iv.1 "Recupero e difesa del territorio nel rispetto degli habitat e degli ecosistemi esistenti") la cui finalità è di sostenere investimenti non produttivi di pubblica utilità finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla sistemazione, al recupero e alla difesa del territorio con metodologie e tecniche rispettose del patrimonio naturale esistente.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente invito ed a quanto previsto nel documento denominato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di trasmissione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito e nel documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) In alternativa al punto b), disporre della carta di identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs. 82/2005;
- d) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - e.1 un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 82/2005);
 - e.2 un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - e.3 un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante:

- il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- la carta di identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs. 82/2005.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare

nella procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il contact center della piattaforma Aria-Sintel scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documentazione di procedura

La documentazione di procedura comprende:

- a) Lettera invito e disciplinare di procedura;
- b) Progetto esecutivo;
- c) Allegato A - schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- d) Allegato B – modello dichiarazione requisiti artt. 7 e 11 dell'Allegato II.18 al Codice;
- e) Allegato C – modello dichiarazione requisiti art. 7 e 9 dell'Allegato II.18 al Codice;
- f) documento di gara unico europeo (eDGUE-IT *request*).

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione “*Comunicazioni*” della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Tramite il medesimo canale, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite direttamente al richiedente in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno altresì fornite mediante pubblicazione, con cadenza settimanale, delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma con l'aggiornamento della sezione “*Documentazione di gara*”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei “**LAVORI DI RIPRISTINO SITUAZIONI DI DISSESTO E MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA NELL'AREA REGIONALE DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA**” il cui progetto esecutivo è stato validato e approvato dalla Stazione Appaltante con propria Determinazione Dirigenziale n. 267 del 26.07.2024.

Gli interventi di protezione dal dissesto idrogeologico previsti nel progetto si collocano all'interno della proprietà regionale del Parco naturale La Mandria e sono rivolti alla sistemazione (anche preventiva) di:

- ripristino di versanti;
- sponde di corsi d'acqua;
- erosione superficiale;

- messa in sicurezza viabilità;
- costruzione, protezione, recupero e miglioramento di ambienti naturali e seminaturali interessati da fenomeni di esondazione, erosione spondale e di fondo alveo, trasporto di masse e flussi detritici.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni, le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo consultabile sul sito committente della Stazione Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, raggiungibile alla pagina <http://www.serviziipubbliceamministrazione.it/servizi/saturnwebd150art29/Dettaglio.aspx?Contr=2243&&CE=ntprclmndr445>.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto prestazione unica ed omogenea.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 365.069,66 (di cui € 6.503,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 358.565,82 e si compone delle seguenti lavorazioni.

Lavorazioni	Categoria e classifica	CPV	Importo lavori	%	Prevalente (P) Scorporabile (S)
Opere di ingegneria naturalistica	OG13 classifica I	45262640-9 Lavori di miglioramento ambientale	€ 185.294,79	51,68%	P
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8 classifica I	45240000-1 Lavori di costruzione per opere idrauliche	€ 173.271,03	48,32%	S
TOTALE			€ 358.565,82	100%	

Le lavorazioni, suddivise per categorie omogenee, comportano i seguenti importi:

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importo «1»	oneri sicurezza del PSC «2»	Totale «T = 1+2»	Incidenza %
a		Accessi ai siti di cantiere	€ 22.308,83	€ 404,65	€ 22.713,48	6,22%
	OG8	OG8 - Opere idrauliche	(2.782,80)	(50,48)	(2.833,28)	(0,78%)
	OG13	OG13 - Opere ingegneria naturalistica	(19.526,03)	(354,17)	(19.880,20)	(5,45%)
b		Movimenti terra	€ 17.376,72	€ 315,19	€ 17.691,91	4,85%
	OG8	OG8 - Opere idrauliche	(17.376,72)	(315,19)	(17.691,91)	(4,85%)
c		Trasporti	€ 880,98	€ 15,98	€ 896,96	0,25%
	OG8	OG8 - Opere idrauliche	(880,98)	(15,98)	(896,96)	(0,25%)
d		Opere forestali	€ 53.199,39	€ 964,96	€ 54.164,35	14,84%
	OG13	OG13 - Opere ingegneria naturalistica	(53.199,39)	(964,96)	(54.164,35)	(14,84%)
e		Demolizioni	€ 2.728,26	€ 49,49	€ 2.777,75	0,76%
	OG8	OG8 - Opere idrauliche	(2.728,26)	(49,49)	(2.777,75)	(0,76%)
f		Opere metalliche	€ 39.062,40	€ 708,53	€ 39.770,93	10,89%
	OG8	OG8 - Opere idrauliche	(39.062,40)	(708,53)	(39.770,93)	(10,89%)
g		Opere ingegneria naturalistica	€ 165.347,45	€ 2.999,15	€ 168.346,60	46,11%
	OG8	OG8 - Opere idrauliche	(95.623,42)	(1.734,46)	(97.357,88)	(26,67%)
	OG13	OG13 - Opere ingegneria naturalistica	(69.724,03)	(1.264,69)	(70.988,72)	(19,45%)
h		Opere in massi	€ 3.650,20	€ 66,21	€ 3.716,41	1,02%
	OG8	OG8 - Opere idrauliche	(330,30)	(5,99)	(336,29)	(0,09%)
	OG13	OG13 - Opere ingegneria naturalistica	(33.19,90)	(60,22)	(3.380,12)	(0,93%)
i		Opere stradali	€ 25.357,43	€ 459,95	€ 25.817,38	7,07%
	OG8	OG8 - Opere idrauliche	(14.486,15)	(262,76)	(14.748,91)	(4,04%)
	OG13	OG13 - Opere ingegneria naturalistica	(10.871,28)	(197,19)	(11.068,47)	(3,03%)
l		Opere impiantistiche	€ 1.729,46	€ 31,37	€ 1.760,83	0,48%
	OG13	OG13 - Opere ingegneria naturalistica	(1.729,46)	(31,37)	(1.760,83)	(0,48%)
m		Opere in legno	€ 1.434,88	€ 26,03	€ 1.460,91	0,40%
	OG13	OG13 - Opere ingegneria naturalistica	(1.434,88)	(26,03)	(1.460,91)	(0,40%)
n		Manutenzione del verde	€ 25.489,82	€ 462,35	€ 25.952,17	7,11%
	OG13	OG13 - Opere ingegneria naturalistica	(25.489,82)	(462,35)	(25.952,17)	(7,11%)
		TOTALE A CORPO	€ 358.565,82	€ 6.503,84	€ 365.069,66	100,00%
		Eventuali prestazioni in economia contrattuali	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE ESECUZIONE	€ 358.565,82	€ 6.503,84	€ 365.069,66	100,00%

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 125.609,65 come da computo allegato (rif. *Elaborato 14_Quadro di incidenza della manodopera*).

Al presente appalto si applica il "*Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini*" nonchè negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'appalto è aggiudicato "a corpo".

In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, si applica l'art. 100, comma 4, del Codice e quanto previsto all'Allegato II.12 fino alla adozione di apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 400/1988 su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per le categorie generali trovano applicazione l'Allegato II.12 del Codice ed il D.L. 47/2014, convertito con L. 80/2014.

3.1. Durata

I lavori oggetto dell'appalto devono essere eseguiti nel termine complessivo di **n. 720 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di consegna dei lavori di cui, effettivi di lavorazione, tenendo conto dei periodi di sospensione forzata per silenzio selvicolturale e tutela della fauna in riproduzione, **n. 480**.

E' facoltà dell'Ente procedere alla consegna anticipata del contratto a norma del combinato disposto dagli artt. 17, commi 8 e 9, e 50, comma 6, del Codice.

3.2. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle opere superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai sensi dell'art. 65, comma 2, del Codice rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 240/1991.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c), sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettera d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati; i consorzi che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre nonché, se ricorre il caso, le consorziate che prestano i requisiti

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e) ed f), del Codice anche se non ancora costituiti: in tal caso l'offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta sono altresì specificate le categorie di lavori e le parti di essi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarle.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d), del Codice.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0) istituito presso l'ANAC: a tal fine, tutti gli operatori economici partecipanti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE sul portale dell'ANAC, raggiungibile alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, secondo le istruzioni ivi contenute.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, affinché la Stazione Appaltante possa accedere alla consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), agli operatori economici verrà inoltrata richiesta di autorizzazione all'accesso al proprio Fascicolo alla quale gli operatori economici sono tenuti, a pena di esclusione, a fornire tempestivamente riscontro. Si invitano pertanto tutti gli operatori economici a procedere, sin da ora, ad effettuare le operazioni di registrazione e profilazione sul sito ANAC.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c), del Codice dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. d), del Codice dal Consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di consorzi ordinari e GEIE di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed h), del Codice da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE nonché dal GEIE medesimo;
- in caso di partecipazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g), del Codice da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in questi abbia soggettività giuridica.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione

appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'art. 61 del codice, la relazione di cui all'art. 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova l'operatore economico allega copia della visura camerale o altro documento analogo atto a dimostrare il possesso del requisito. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri allegano i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) idonea direzione tecnica**, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 11 dell'Allegato II. 18 al Codice.

In relazione al presente requisito si rammenta che, ai sensi del sopra menzionato art. 11:

- 1) La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
- 2) Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II dell'Allegato II. 18 al Codice; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

Pertanto, ai fini della comprova del presente requisito, l'operatore economico allega una dichiarazione attestante le informazioni sopra specificate redatta secondo il modello allegato (Allegato B).

- c) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'art. 1 dell'Allegato II. 18 al Codice**, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo della categoria e classifica per cui è chiesta la qualificazione, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 9 dell'Allegato II.18 al Codice.

Con riferimento a questo requisito, ai fini della sua corretta dimostrazione, si precisa che occorre fare riferimento a lavori eseguiti su beni culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nelle seguenti tipologie:

- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
- c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

In relazione al presente requisito si rammenta che, ai sensi del sopra menzionato art. 9 dell'Allegato II.18 al Codice:

- 1) la certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'art. 7 dell'Allegato II.18 al Codice contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera a), dell'art. 116 del codice;
- 2) per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni;
- 3) sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore dell'Allegato II.18 se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati;
- 4) i lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'art. 7 dell'Allegato II.18 al Codice solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

Pertanto, ai fini della sua comprova, l'operatore economico allega una dichiarazione attestante le informazioni sopra specificate redatta secondo il modello allegato (Allegato C) corredata dalla/e dichiarazione/i rilasciata/e dal/i committente/i che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito: dalla dichiarazione del committente si deve evincere chiaramente che le opere oggetto di certificazione sono state realizzate su beni culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004 nonché la categoria e l'importo delle stesse (al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza). La dichiarazione del committente può essere sostituita dai

Certificati Esecuzione Lavori (CEL) rilasciati dagli stessi purché accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dalla competente Soprintendenza preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

6.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economico e finanziaria

Per l'esecuzione dell'appalto sono richiesti i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) **Possesso dell'Attestazione SOA** nelle categorie e classifiche di cui al paragrafo 3 o superiori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice.

L'operatore economico singolo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, può partecipare alla procedura qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorparabili non posseduti dall'operatore economico singolo devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In materia di qualificazione si applica la Parte IV dell'Allegato II.12 del Codice.

La comprova dei requisiti è fornita mediante inserimento nella piattaforma di copia dell'attestazione SOA in proprio possesso.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente mediante consultazione di banche dati pubbliche, il concorrente, in luogo dell'inserimento dalla stessa nella piattaforma, segnala nel DGUE i link alle pagine web tramite le quali la stazione appaltante potrà verificare le informazioni rese.

Qualora, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, il subappalto sia necessario per documentare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente paragrafo, fermo restando il possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti, nell'esprimere la propria offerta gli operatori economici hanno l'obbligo di indicare, a pena di mancata selezione, la quota di prestazione che intendono subappaltare. La presente disposizione si applica con esclusivo riferimento alla categoria scorparabile. Non possono essere oggetto di subappalto cd. "necessario" le lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In caso di aggiudicazione, l'operatore economico, in sede di verifica dei requisiti, dovrà fornire la documentazione necessaria a dimostrare che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.

6.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui una mandante/mandataria di un RTI sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'idonea direzione tecnica di cui di cui al paragrafo 6.1, lett. b), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- c) Il requisito relativo all'avvenuta esecuzione di lavori di cui all'art. 1 dell'Allegato II. 18 al Codice indicati al paragrafo 6.1, lett. c), è computato cumulativamente dal raggruppamento temporaneo ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico e finanziaria

Il requisito di cui al paragrafo 6.2 è computato cumulativamente dal raggruppamento temporaneo ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

I lavori sono eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese esecutrici.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Per le imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all'art. 68, comma 12, del Codice: se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la presente procedura posso raggruppare altre imprese (cd. imprese cooptate) anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente documento a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di esse sia almeno pari all'importo dei lavori ad essa affidati.

L'operatore economico concorrente e l'impresa cooptata dovranno dichiarare il ricorso all'istituto della cooptazione nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 68, comma 12, del Codice.

Resta fermo che l'impresa cooptata deve possedere i requisiti di cui all'art. 5.

6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) Il requisito relativo all'idonea direzione tecnica di cui di cui al paragrafo 6.1, lett. b), deve essere posseduto:
 - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c), del Codice dalle consorziate indicate come esecutrici;
 - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettera d), del Codice dal consorzio se esegue in proprio o dalle consorziate indicate come esecutrici ;
- c) Il requisito relativo all'avvenuta esecuzione di lavori di cui all'art. 1 dell'Allegato II. 18 al Codice di cui al paragrafo 6.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico e finanziaria

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d), del Codice, i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

8. SUBAPPALTO

L'operatore economico ha l'obbligo di indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non si configurano come subappalto le attività elencate dall'art. 119, comma 3, del Codice.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto di subappalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi retributivi e contributivi nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di subappalto, anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, l'operatore economico dovrà indicare nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale.

Le dichiarazioni di subappalto dovranno essere effettuate in modo non generico indicando esattamente i lavori o le parti di opere e la categoria che si intendono subappaltare.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

In ragione delle specifiche caratteristiche del contesto ambientale e naturalistico in cui si inserisce l'appalto nonché di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni già oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'art. 3.

Per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice non è richiesta la garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

I siti oggetto di intervento sono localizzati all'interno dell'area regionale del Parco naturale La Mandria, tutelata ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. L'area è altresì individuata quale ZSC-Zona Speciale di Conservazione (ZSC IT1110079 La Mandria) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Il Parco naturale La Mandria è uno dei più importanti siti della Rete Natura 2000, ovvero la rete

ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea istituita per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario: in esso sono presenti ambienti mutevoli per varietà e morfologia, composti da terrazzi alluvionali in cui le zone boschive si alternano ad ampi pascoli, siepi, laghetti e radure con differenti e importanti biotopi.

Il Parco conserva il più significativo esempio di foresta planiziale in Piemonte dominata da querce, carpini e frassini.

Nel Parco vivono in libertà diverse specie di animali selvatici, tra cui cervi, daini, cinghiali e uccelli, fra cui spiccano cinque specie di picchi, indicatori di un ambiente boschivo complesso e integro. Sono presenti entità minacciate di estinzione come lo scoiattolo rosso europeo e l'Osmoderma eremita, un coleottero legato ai grandi alberi senescenti e dotati di cavità, censito nel Parco all'interno delle farnie secolari dei Viali. Il Parco è un corridoio ecologico di grande interesse per le specie migratorie.

Risulta tra i più grandi parchi recintati d'Europa e l'accesso, esclusivamente in aree e lungo percorsi destinati alla pubblica fruizione, è consentito negli orari e con la modalità definite dal "Disciplinare di fruizione dell'area regionale del Parco La Mandria": ogni altro accesso è oggetto di specifica autorizzazione come definito dal disciplinare stesso raggiungibile, per consultazione, alla pagina <https://www.parchireali.it/parco.mandria/pagina.php?id=20>. Inoltre, le aree di intervento di che trattasi sono principalmente collocate in aree chiuse alla fruizione pubblica per le quali l'accesso è consentito esclusivamente previo accompagnamento da parte di personale tecnico della Stazione Appaltante.

In virtù di quanto sopra, affinché gli operatori economici possano formulare un'offerta consapevole e più aderente alle possibili necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi in ragione delle specifiche caratteristiche del contesto ambientale e naturalistico in cui si opera, ai vincoli ed alle tutele da porre nell'esecuzione dei lavori, alle vie di accesso e movimentazione, alle interferenze con la pubblica fruizione, il sopralluogo si ritiene indispensabile ancorché non obbligatorio.

In ogni caso, il sopralluogo potrà essere effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo e non è prevista l'effettuazione di un sopralluogo "a distanza".

Affinché la Stazione Appaltante possa organizzare un calendario di sopralluoghi funzionale che permetta a tutti gli operatori economici interessati di poterlo effettuare, la richiesta di sopralluogo deve essere presentata almeno 7 giorni prima della scadenza fissata per l'invio delle offerte, tramite la Piattaforma alla Sezione "Comunicazioni" e deve riportare il nominativo, la qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo ed un suo recapito telefonico aziendale.

Data, ora e luogo del sopralluogo verrà concordato telefonicamente con i concorrenti e tempestivamente confermato tramite la Piattaforma mediante la sezione "Comunicazioni".

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **23:59** del giorno **23.09.2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art. 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella e/o dalla Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di valutazione siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla L. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 9 del presente documento.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica SINTEL - accessibile all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel> - per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- 2) eDGUE-IT *response*;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4;
- 5) documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. a);
- 6) documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. b);
- 7) documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. c);
- 8) documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economico e finanziaria di cui al paragrafo 6.2;
- 9) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità in data anteriore a quella di presentazione dell'offerta.

In caso di RTI/consorzi ordinari o Consorzi la copia del relativo rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio ordinario o da ciascuna consorziata esecutrice tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 46/2006.

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera d), del Codice, il consorzio indica le consorziate non esecutrici di cui si avvale per il possesso dei requisiti di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere resa:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, dalle consorziate indicate come esecutrici nonché, in caso di consorzi stabili e ove ricorra il caso, dalle consorziate che prestano i requisiti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio, ecc...). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020;
- di garantire, secondo quanto indicato all'art. 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di impegnarsi ad ottemperare agli adempimenti in materia di Criteri Ambientali Minimi dettagliatamente descritti nel progetto esecutivo come meglio specificati nell'*Elaborato 04_Relazione applicazione principi CAM e DNSH*;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Consiglio n. 22 del 18.11.2021 reperibile al link <https://www.parchireali.it/amministrazione-trasparente.php?l1=1&l2=2> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Disciplinare di fruizione dell'area regionale del Parco La Mandria reperibile al link <https://www.parchireali.it/parco.mandria/pagina.php?id=20> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto disciplinare, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 27.

15.2. DGUE

La Stazione Appaltante rende disponibile il modello di formulario di "eDGUE-IT request" in formato nativo digitale.

IL DGUE deve essere reso:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, dalle consorziate indicate come esecutrici nonché, in caso di consorzi stabili e ove ricorra il caso, dalle consorziate che prestano i requisiti.

IL DGUE è firmato dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Nel DGUE il concorrente dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Il concorrente rende altresì le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti artt. 5 e 6, nonché le eventuali misure di self-cleaning adottate, utilizzando il modello fornito dalla stazione appaltante: la compilazione dovrà obbligatoriamente per il tramite della Piattaforma utilizzando il Sistema di Interoperabilità Appalti (MIAP)¹ con la generazione del "eDGUE-IT response" ed essere reso in formato *.pdf firmato digitalmente.

La documentazione attestante le misure di self-cleaning adottate nonché l'eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali dovrà essere inserita dal concorrente nella Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1 lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione del presente invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione del presente invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione trasmissione del presente invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta

¹ Per la compilazione del modello di formulario eDGUE-IT si rinvia alle istruzioni fornite dalla piattaforma telematica SINTEL nonché alle indicazioni di cui al comunicato prot. 1612 del 30.06.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, reperibile al link https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf, e della Determinazione AGID 164/2023 e relativi allegati raggiungibili alla pagina https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123610_725_1.html.

e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferimento si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nella Paiffaforma.

15.3. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera o), del D.Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;²
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;³
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

² Il mandato con rappresentanza conferito al capogruppo si configura, per costante giurisprudenza, come atto di natura negoziale di competenza del notaio ex art. 2703 c.c. e, pertanto, non può ritenersi idonea, l'autenticazione del segretario comunale o di altri funzionari incaricati, che è riferibile, ai sensi degli artt. 20 e ss. della L. 584/77, alla sottoscrizione delle istanze da produrre dinanzi agli organi dell'amministrazione. E' pertanto legittima l'esclusione di una riunione temporanea di professionisti nel caso in cui la costituzione del raggruppamento sia avvenuta mediante scrittura privata autenticata e non già con atto notarile (Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 07/04/2009 n. 2145).

³ Idem.

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate dalla stessa.

In particolare, l'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione del Sistema i valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che l'operatore economico dovrà inviare e fare pervenire attraverso la Piattaforma dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri, come indicato al paragrafo 15.1, e più precisamente:
 - dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c.se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio.

L'offerta economica deve indicare i seguenti elementi:

- a) il **ribasso unico percentuale** applicabile all'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera.⁴

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di affidamento.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice al minor prezzo offerto fatto salvo quanto indicato al successivo art. 21.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle operazioni di gara è demandata al seggio di gara. La prima sessione ha luogo il giorno **24.09.2024** alle ore **9.30** presso la sede legale della stazione appaltante.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;
- della verifica di anomalia delle offerte.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora le operazioni di verifica non si dovessero concludere con la prima seduta, il seggio di gara proseguirà le attività nella giornata immediatamente successiva nel medesimo luogo ed alla medesima ora.

Qualora dovesse verificarsi la necessità di stabilire ulteriori sessioni, le stesse verranno comunicate ai partecipanti tramite la piattaforma con un preavviso di almeno 48 ore.

20. LETTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Al termine dell'ultima sessione relativa alla verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara procede all'apertura e alla lettura delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente documento. Qualora dovesse verificarsi la necessità di stabilire una diversa sessione, la stessa verrà comunicata ai partecipanti tramite la piattaforma con un preavviso di almeno 48 ore.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 18, le offerte presentate e ammesse a valutazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria e, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 5, procede ad effettuare la verifica della anomalia dell'offerta con le modalità indicate al successivo art. 21.

⁴ Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 3 della presente lettera invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, la Stazione Appaltante applicherà l'esclusione automatica delle offerte che risultino pari o superiori alla soglia di anomalia.

A tal fine, la Stazione Appaltante determinerà la soglia di anomalia previo sorteggio, in sede di valutazione delle offerte, tra i metodi compatibili allo scopo secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 54, comma 2, e dall'Allegato II.12 al Codice.

In ogni caso, a norma dell'art. 54, comma 1 ultimo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della sicurezza e quelli della manodopera dichiarati in sede di offerta: in tal caso il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta a seguito della verifica di cui all'art. 21.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente risultato aggiudicatario qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del Codice. La stipula del contratto è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'Allegato I.4 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi compresa l'imposta di bollo - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 pertanto l'imposta di registro sarà a totale carico della parte che chiederà la registrazione.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto e comunque entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente:

- 1) copia del modello "F24 Elementi Identificativi" (cd. Elide) quietanzato attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
- 2) la garanzia definitiva da calcolare nella misura del 5% dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del Codice: la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del Codice.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di tesoreria della Stazione Appaltante c/o UniCredit Banca, Ag. Venaria Reale, IBAN IT45K0200831110000100566084.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1 lettere a) e g), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 193/2022;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In sede di emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia definitiva è sostituita dalla garanzia per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 117, comma 9, del Codice, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimo.

- 3) copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, della polizza di assicurazione di cui all'art. 117, comma 10, del Codice che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

La polizza del presente punto assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso e con un massimale minimo di 500.000 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In sede di emissione del certificato di regolare esecuzione, contestualmente alla costituzione della garanzia per il pagamento della rata di saldo, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento come previsto dall'art. 117, comma 10, del Codice.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Ogni successiva variazione alle citate polizze deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012.

- 4) in caso di raggruppamenti temporanei che al momento della gara non erano ancora costituiti, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;⁵
- 5) in caso di consorzi ordinari o GEIE che al momento della gara non erano ancora costituiti, copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- 6) i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.
- 7) un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- 8) un proprio programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 25 dello schema di contratto (rif. *Elaborato 16*);
- 9) la documentazione prevista dall'art. 47 dello schema di contratto ed in particolare:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto dagli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008;
 - e. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
 - f. il nominativo e i recapiti:
 - del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/2008;
 - del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008;
 - l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 49 dello schema di contratto, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 50 dello schema di contratto;
- 10) gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008;
- 11) la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- 12) ogni altro documento previsto dalla norma e/o dallo schema di contratto necessario alla stipula del contratto e/o all'avvio dei lavori ancorché non esplicitamente previsto nel presente articolo.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

⁵ Vedi nota 2.

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 62/2013, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante raggiungibili dai seguenti link:

- Codice di comportamento: <https://www.parchireali.it/amministrazione-trasparente.php?l1=1&l2=2>
- PIAO <https://www.parchireali.it/amministrazione-trasparente.php?l1=1&l2=7>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'art. 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa reperibile sul sito web istituzionale al link https://privacy.nelcomune.it/parchireali.gov.it/informativa_parco_contratti_publici#content.

Venaria Reale, 30.08.2024

Il Direttore
Dott.ssa Stefania GRELLA
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Allegati:

- A) Domanda di partecipazione e dichiarazioni
- B) Dichiarazione direttore tecnico artt. 7 e 11 dell'Allegato II.18 al Codice
- C) Dichiarazione artt. 7 e 9 dell'Allegato II.18 al Codice
- D) eDGUE-IT request